UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

FLORE
Repository istituzionale dell'Università degli Studi di Firenze

Tutela specifica e tutela per equivalente. Situazioni soggettive e rimedi nella dinamica dell'impresa, del rapporto di lavoro, del

Questa è la Versione finale referata (Post print/Accepted manuscript) della seguente pubblicazione:

Original Citation:
Tutela specifica e tutela per equivalente. Situazioni soggettive e rimedi nella dinamica dell'impresa, del rapporto di lavoro, del mercato e dell'attività amministrativa / I.Pagni. - STAMPA. - (2004).

Availability:
This version is available at: 2158/234912 since:

Publisher:
Giuffrè

Terms of use:
Open Access
La pubblicazione è resa disponibile sotto le norme e i termini della licenza di deposito, secondo quanto stabilito dalla Policy per l'accesso aperto dell'Università degli Studi di Firenze (https://www.sba.unifi.it/upload/policy-oa-2016-1.pdf)

Publisher copyright claim:

(Article begins on next page)

28 April 2024

INTRODUZIONE

Il tema delle tutele giurisdizionali che l'ordinamento delinea a protezione delle diverse situazioni soggettive è per più versi affascinante (1), giacché impone allo studioso del processo di non trascurare che ogni evoluzione e trasformazione nel sistema delle tutele inevitabilmente si riverbera ed incide sulla struttura stessa del diritto alla cui realizzazione il processo tende (2); e, allo studioso del diritto sostan-

---

(1) L'argomento delle tutele giurisdizionali fu affrontato in generale, *ex professo*, in un famoso convegno su "*Processo e tecniche di attuazione dei diritti*", svoltosi nel 1987 a Palermo e i cui atti furono pubblicati nell'omonimo volume, a cura di S. Mazzamuto, Napoli, 1989. Successivamente, il tema è stato ripreso sotto angoli visuali diversi e più specifici, a testimonianza della rilevanza dell'argomento dai più vari punti di vista: così, per esempio, in occasione del XXII convegno nazionale dell'Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile, sotto il profilo delle forme di attuazione dei provvedimenti giudiziali (cfr. *Tecniche di attuazione dei provvedimenti del giudice*, Atti del XXII Convegno Nazionale (Lecce 4-5 giugno 1999), Milano, 2001); in occasione dell'incontro di studi su "*Il contratto e le tutela, prospettive di diritto europeo*", presso l'Università di Roma Tre, 31 maggio-1° giugno 2001, per ciò che concerne l'inadempimento del contratto; ancora, nel convegno su "*La tutela specifica dei diritti nel rapporto di lavoro*", Università di Foggia, 14-15 novembre 2003, per quanto riguarda la tutela nei confronti del datore di lavoro pubblico e privato.

Per una considerazione complessiva delle forme di tutela si v. in particolare, in aggiunta ai classici, A. Di Majo, *La tutela civile dei diritti*, Milano, 4ª ed., 2003, e In., voce *Tutela risarcitoria, restitutoria, sanzionatoria*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1994; A. Proto Pisani, *Le tutele giurisdizionali dei diritti. Studi*, Napoli, 2003; oltre a L. Montesano, *La tutela giurisdizionale dei diritti*, in *Trattato di diritto civile italiano*, fondato da F. Vassalli, 2ª ed., Torino, 1994. Il tema della tutela dei diritti è stato ripetutamente affrontato in contributi che, per il numero elevato, non possono essere richiamati in questa sede, ma saranno ricordati di volta in volta nel corso della trattazione.

(2) Da questa osservazione, sulla quale non si può non concordare (ma bisogna intendersi su quale sia l'influenza che si ha in mente quando si parla di interazione tra tipo di rimedio e struttura del diritto sostanziale: sul punto rinvio alle osservazioni conclusive), muove un importante, anche se risalente, scritto di M. Giorgianni, *Tutela del creditore e tutela "reale"*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1975, 853 ss., nel quale, partendo dalla diversa ampiezza delle tutele assegnate dal codice civile ai diritti reali e ai diritti di credito, si compie un primo tentativo di estendere l'ambito della tutela specifica che può essere invocata a presidio di questi ultimi.

ziale, di analizzare le diverse situazioni di appartenenza alla luce delle tecniche di attuazione concretamente messe a disposizione dal legislatore processuale.

La questione del rapporto tra tutela specifica e per equivalente si inserisce da tempo, a pieno titolo, in questo dibattito più generale sulle forme di tutela disponibili nell'ordinamento positivo, così da dar vita ad un tema complesso e sfuggente, la discussione del quale non può prescindere dal tentativo di dare risposta ad un interrogativo fondamentale: se nel rapporto tra diritto sostanziale e processo sia il secondo a doversi modellare sul primo, approfittando di ogni via di tutela che il principio di atipicità dell'azione sia in grado di aprire, o se non sia vero il contrario, quante volte almeno la tutela di un determinato diritto soggettivo venga indirizzata dal legislatore al solo risarcimento del danno, anziché verso strumenti di tutela specifica. Allorquando le norme escludano espressamente il ricorso a rimedi che assicurino il raggiungimento dell'interesse che costituisce l'essenza del diritto tutelato, diviene arduo non pensare che la scelta processuale finisca per influenzare, di fatto, il contenuto stesso della situazione sostanziale.

A questa inevitabile domanda, che tornerà più volte a riproporsi nei diversi settori esaminati, la risposta non è, almeno all'impronta, così certa. Potranno rinvenirsi, nelle norme che ci troveremo di fronte, argomenti a supporto della convinzione per cui dev'essere comunque il diritto sostanziale a condizionare le regole processuali, così come elementi che fanno pendere a favore dell'opzione opposta: il tutto con quel tasso d'incertezza che necessariamente caratterizza un sistema normativo in continua evoluzione ed attento a bisogni di tutela sempre nuovi e diversi, com'è quello che si manifesta a chi voglia seguire le tracce del rapporto tra tutela specifica e per equivalente nei differenti rami dell'ordinamento.

A mio avviso, per quel che risulterà dallo sviluppo di una riflessione la cui problematicità è acuita dal taglio "trasversale" prescelto, la risposta più corretta è la prima sopra accennata, ma con l'importante avvertenza che nel sistema esistono delle zone d'ombra e di ambiguità con cui l'interprete non può esimersi dal fare i conti: ed è qui, nella necessità che il fenomeno sia collocato nella complessità del suo contesto giuridico reale, anziché in una dimensione astratta che lo trascini nell'imbuto di una apparente quanto ingiustificata semplicità, che può cogliersi l'utilità di un'indagine (che altrimenti potrebbe forse apparire frammentata) su materie diverse dell'ordinamento, talvolta

anche molto distanti tra loro, sì da vedere come in esse prenda corpo, ogni volta, il rapporto tra tutela specifica e per equivalente.

Il passaggio dall'uno al molteplice, e il ritorno dal molteplice all'uno, che si ha nel riportare le peculiarità dei diversi settori nella dimensione unificante della tutela giurisdizionale, ci aiuta a compiere un notevole passo in avanti nell'affinamento concettuale del rapporto tra tutela specifica e tutela per equivalente: non interessa, oggi, ragionare su un modello astratto, attribuendo aprioristicamente maggiore effettività ad un tipo di tutela rispetto all'altro (talvolta l'attribuzione dell'equivalente monetario, al posto dell'utilità inizialmente avuta di mira, può essere persino ritenuta il rimedio preferibile); interessa semmai legare la riflessione settoriale alla elaborazione del tema generale del diritto di azione, al fine di individuare una volta per tutte i principi orientatori della relazione tra bisogno di tutela e rimedio.

È fuor di dubbio che la tutela dei diritti soggettivi sia profondamente diversa a seconda che si concretizzi nel solo ristoro del pregiudizio sofferto in termini pecuniari, ovvero anche in rimedi che assicurino al titolare di un diritto quello che il contenuto di esso gli garantisca sul piano del diritto sostanziale (contenuto, che in tal caso andrà determinato prima e a prescindere dai rimedi messi a disposizione dal legislatore processuale). Nel nostro ordinamento la tutela specifica, una volta appannaggio classico dei diritti reali, è stata gradualmente estesa a diritti diversi, *sub specie* di tutela tanto preventiva quanto repressiva, grazie anche allo sforzo degli interpreti: ma non poche sono le occasioni in cui le norme, o le interpretazioni che ne vengono offerte, si muovono in direzioni differenti, prevedendo per certi diritti determinati rimedi, di regola risarcitori, e precludendone altri, a carattere satisfattivo o invalidante.

Con ciò si costringe il giurista a tornare a interrogarsi sul rapporto tra regole sostanziali di tutela e strumenti processuali e sulla sottile linea di confine tra riaffermazione di tipicità e atipicità della tutela, al fine di capire se alcune scelte recenti che esplicitamente negano un certo rimedio (come nel caso del nuovo diritto societario, con la generalizzazione della tecnica sanzionatoria dell'art. 2504-*quater*), o limitano il novero delle azioni esperibili (pensiamo all'art. 33 della l. 10 ottobre 1990, n. 287, nel diritto *antitrust*), condizionino la struttura stessa del diritto che il processo vuole tutelare, o si pongano piuttosto in contrasto, e in quali termini, con le disposizioni costituzionali e i principi che vorrebbero estendere al massimo grado la possibilità di agire del titolare di un diritto.

Il rapporto tra tutela specifica e per equivalente è un tema che molte volte, soprattutto in passato, è stato oggetto di trattazione e di dibattito dai due angoli visuali — diversi tra loro, ma per più profili connessi — della legittimità, nel sistema della cognizione, della dicotomia obbligazione-tutela per equivalente e diritto assoluto-tutela specifica, da un lato (3), e dell'ammissibilità, nel sistema dell'esecuzione forzata, di un'esecuzione in forma specifica di determinati tipi di obblighi rimasti inadempiuti, dall'altro (4). Il dibattito si è poi allargato al problema della tutela in forma specifica dei diritti nel rapporto di lavoro, nel quale la relazione tra tutela reale e tutela obbligatoria si pone in maniera quasi didascalica nel confronto tra la previsione dell'art. 18 della l. 20 maggio 1970, n. 300, che attribuisce al giudice il potere di ordinare al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore illegittimamente licenziato nel posto di lavoro, e la tutela cd. obbligatoria, che la l. 15 luglio 1966, n. 604 riserva al lavoratore tutte le volte in cui le dimensioni dell'azienda siano ridotte. Oggi, però, il vento sembra mutato, e la questione che inesorabilmente, ed a più riprese, ritorna, è divenuta quella — cui si accennava in apertura — della correttezza metodologica della tendenza a ricavare da norme processuali limitative una natura piuttosto che un'altra degli interessi suscettibili di subire pregiudizio, o, all'opposto, della necessità di non

(3) Sul punto si veda, oltre allo scritto di Giorgianni appena citato, A. Proto Pisani, *Brevi note in tema di tutela specifica e tutela risarcitoria*, in *Foro It.*, 1983, V, 127 ss. (ora anche in Id., *Le tutele giurisdizionali dei diritti. Studi*, Napoli, 2003, 157 ss.); U. Mattei, *Tutela inibitoria e tutela risarcitoria. Contributo alla teoria dei diritti sui beni*, Milano, 1987; A. Di Majo, *La tutela dei diritti tra diritto sostanziale e processuale*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1989, 363 ss.; S. Mazzamuto, *Problemi e momenti dell'esecuzione in forma specifica*, in AA.VV., *Processo e tecniche di attuazione dei diritti*, cit., I, 453 ss.; R. Pardolesi, *Tutela specifica e tutela per equivalente nella prospettiva dell'analisi economica del diritto*, *ivi*, I, 514 ss.; A. Chianale, *Diritto soggettivo e tutela in forma specifica. Indagine in tema di responsabilità extracontrattuale*, Milano, 1992.

(4) Sul punto v., per tutti, anche per ulteriori indicazioni bibliografiche, F.P. Luiso, voce *Esecuzione forzata*, II) *Esecuzione forzata in forma specifica*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1989; Id., *Diritto processuale civile*. III. *Il processo esecutivo*, Milano, 1997, 194 ss.; A. Bonsignori, voce *Esecuzione forzata in genere*, in *Digesto delle discipline priv.*, Torino, 1991, 567 ss.; C. Mandrioli, voce *Esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare*, *ivi*, 551 ss., nonché, tra le opere più risalenti, V. Denti, *L'esecuzione forzata in forma specifica*, Milano, 1953; V. Andrioli, *Commento al codice di procedura civile*, Napoli, 1957, III, 321 ss.; L. Montesano, *Condanna civile e tutela esecutiva*, Napoli, 1965; Id., *Aspetti funzionali dell'esecuzione specifica*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1964, 941 ss.; Id., voce *Condanna (dir. proc. civ.)*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1988; Id., *La tutela giurisdizionale dei diritti*, cit.; G. Borrè, *Esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare*, Napoli, 1966.

arrestarsi dinanzi a previsioni restrittive, insistendo nell'andare alla ricerca di soluzioni interpretative che consentano di trarre il massimo da rimedi contemplati in misura insufficiente.

Già da queste prime battute emerge la necessità di sollevarsi dal contesto normativo che ha originato l'annosa *querelle* sul tema dell'attuazione dei diritti di credito, incapace di approdare ad esiti universalmente condivisi (5), per compiere un giro d'orizzonte sui settori dell'ordinamento nei quali si pone, in varia guisa, il problema del rapporto tra tutela specifica e tutela per equivalente. Ammesso che vi sia ancora un'*impasse* sull'esistenza di un principio di priorità dell'adempimento del credito rispetto al risarcimento del danno, l'unica via a disposizione dell'interprete per uscirne pare ormai quella di inserire una variante nel dibattito, disaggregando l'analisi del sistema delle tutele giurisdizionali e poi riaggregandola, attraverso una rilettura delle contrapposizioni tradizionali (tutela specifica e tutela risarcitoria, tutela reale e tutela obbligatoria, tutela preventiva e tutela repressiva) alla luce del quadro complessivo delle situazioni soggettive e dei rimedi che il nostro ordinamento oggi esibisce.

Mentre per lungo tempo, dunque, si è discusso soprattutto delle forme nelle quali si realizza la tutela del creditore nel codice civile, a ciò motivati dalla differenza di formulazione tra l'art. 1218 e l'art. 1453 cod. civ. (non potendo negarsi, al riguardo, che quest'ultimo contempli per l'obbligazione contrattuale il diritto di chiedere l'adempimento dell'obbligo — in alternativa alla risoluzione ma in aggiunta al risarcimento del danno — in modo meno criptico di quanto non faccia la norma generale sul diritto di credito), oggi diviene necessario addentrarsi anche su direttrici diverse, spostando il baricentro dell'indagine sugli altri modelli di tutela che l'ordinamento esibisce. E ciò non tanto — e non solo — per valorizzare il fatto che le normative di settore ricorrano con sempre maggior disinvoltura e libertà a tecniche di tutela specifica (6): per questo, infatti, si potrebbe sempre revocare in dubbio che i modelli offerti da tali normative possano essere generalizzati al di là della fattispecie per cui sono stati originariamente pensati (7).

(5) Per un riepilogo dei termini principali del dibattito, v. *infra*, *sub* cap. I.

(6) A. Di Majo, *op. ult. cit.*, 371, in riferimento alla legge sul diritto d'autore, n. 633/1941 e sui brevetti per invenzioni, n. 1127/1939, per modelli industriali, n. 1411/1940 e per marchi, n. 929/1942; allo Statuto dei lavoratori, art. 18; alla legge a tutela dell'ambiente, n. 349/86.

(7) Id., *op. cit.*, 372.

Piuttosto, per sottolineare che il legislatore processuale modula ormai le tecniche di tutela in considerazione di esigenze complessive che poco hanno a che fare con la struttura assoluta o relativa delle situazioni soggettive in questione, costringendo il processo a farsi carico alla stessa maniera dei bisogni di tutela che quelle situazioni di volta in volta vengono mostrando.

Sicché, delle due l'una: o si rimane aprioristicamente ancorati alla convinzione che ai due tipi di situazione soggettiva corrisponda (o corrisponda ancora) un certo modo di essere della tutela giurisdizionale; oppure, abbandonata l'idea che la scelta del rimedio da parte del legislatore ordinario possa essere condizionata dal contenuto assoluto o relativo della situazione soggettiva da proteggere, la domanda da porsi non è più quale sia il modo nel quale possa realizzarsi, in particolare, la tutela del diritto di credito, bensì, su un piano più generale, se l'eventuale accento sul rimedio risarcitorio implichi necessariamente la presenza di interessi a contenuto patrimoniale o se invece — non dovendosi ricavare il contenuto della situazione sostanziale dalla tutela processuale ma viceversa —, in presenza della violazione di *qualsiasi* situazione soggettiva diversa dall'obbligazione pecuniaria, l'ordinamento debba tendere verso la tutela specifica e in quali limiti questa trovi realizzazione.

Questi interrogativi si intrecciano necessariamente col rilievo per cui esiste un principio di effettività della tutela giurisdizionale (inteso a sua volta nel senso del principio chiovendiano, di cui dovranno essere chiariti limiti e confini, secondo il quale "il processo deve dare al titolare di un diritto tutto quello e proprio quello che ha diritto di ottenere"), e che la norma costituzionale ove esso è sancito, se pure lascia margini notevoli di discrezionalità al legislatore ordinario (rendendone difficile un impiego in chiave di vera e propria dichiarazione di incostituzionalità (8)), in ogni caso spinge affinché il contenuto della tutela che il processo offre alle singole situazioni di vantaggio sia, almeno tendenzialmente, la protezione più forte, ovvero quella in grado di assicurare le stesse utilità garantite dal diritto sostanziale. Ciò, a maggior ragione, ove tale principio venga letto, come è doveroso fare, alla luce dei principi dell'ordinamento internazionale, in cui il nostro si inscrive e di cui è parte.

Occorrerà altresì tener conto che, a dispetto di una certa tendenza

(8) V., *amplius*, *infra*, *sub* cap. I, § 7.

del legislatore sostanziale ad elencare le azioni esperibili a tutela della situazione soggettiva da proteggere (forse per una sorta di nostalgia dell'antico sistema delle *actiones*), il sistema processuale ha abbandonato da tempo il principio di tipicità, mantenendolo solo nell'art. 2908 cod. civ. per le azioni che danno luogo a pronunce costitutive: il che significa, a stretto rigore, che la protezione che il processo astrattamente è in grado di offrire è quella di tutte le forme di tutela esistenti per le situazioni soggettive che possano averne in concreto bisogno (9).

Il tema dell'indagine sta tutto, dunque, nel delicato equilibrio tra atipicità della tutela, esistenza del diritto costituzionale ad un rimedio effettivo, esatta determinazione del rapporto tra norma processuale di tutela e contenuto sostanziale della situazione tutelata. E l'argomento è così sfaccettato, proprio perché l'ordinamento è costantemente in bilico tra la priorità data al diritto sostanziale nel condizionare la scelta del tipo di rimedio e il suo contrario, che può capitare di passare, in un attimo, dalla convinzione che per qualunque situazione soggettiva si imponga sempre il livello massimo di protezione dato dalla tutela satisfattiva — da invocare in nome dell'art. 24 Cost., e perciò anche contro le scelte del legislatore ordinario, a meno che per esse non valgano ragioni di impossibilità naturale o eventuali principi, anch'essi di derivazione costituzionale, superiori a quello di effettività —, alla necessità di ripiegare sulla ricerca di principi ordinatori che permettano di stabilire se sia possibile allargare le maglie del sistema alla volta del rimedio più appropriato, o, in caso contrario, costringano a riconoscere che la negazione o la mancata attribuzione di una tecnica di tutela adeguata finiscono per condizionare lo stesso modo d'essere della situazione soggettiva violata.

Anche nel secondo caso, pur con minore impatto sul sistema, non apparirebbe meno utile esser tornati a riflettere sui rapporti tra diritto sostanziale e processo, alla ricerca del possibile punto di sintesi tra le indicazioni provenienti dai diversi settori normativi, in una prospettiva rivolta all'equilibrio ed alla coerenza interna dell'insieme. Il che potrebbe pure — ma è ancora presto per dirlo — giustificare un approccio più analitico e relativistico allo studio del rapporto tra rimedi specifici e risarcimento del danno, di quanto non si sia fatto ragionando in astratto sul principio di effettività, pur persistendo il tradizionale senso di disagio che si prova da sempre quando il legislatore preferisce

(9) A. Proto Pisani, *Brevi note*, cit., 129.

la tutela per equivalente alla tutela specifica anche per diritti a contenuto non patrimoniale.

Come sarà chiaro all'esito della riflessione, l'opportunità di un'apertura a settori diversi da quelli della tutela dell'obbligazione civilistica di fare e di non fare, si apprezzerà soprattutto nella accidentalità dei modi in cui talvolta si atteggia il rapporto tra tutela specifica e risarcitoria, e così, per esempio, nella contrapposizione tra materie in cui, in presenza di un atto invalido o illegittimo, l'unica forma possibile di protezione per il soggetto leso è quella per equivalente (così nel nuovo diritto societario e, già prima, in caso di invalidità dell'atto di fusione: *infra*, cap. III), e materie in cui, al contrario, la richiesta di risarcimento sembra dover necessariamente passare per quella sorta di tutela specifica rappresentata dall'annullamento (è il tema della cd. pregiudizialità amministrativa: *infra*, cap. V). Un rovesciamento di prospettiva, quello cui è possibile assistere da un settore all'altro, che, quando non è spiegabile con la reale specificità della materia o con la particolarità della situazione soggettiva in gioco, deve indurre a ripensare nella sua interezza il tema delle tecniche di attuazione dei diritti, alla luce delle interazioni tra le soluzioni offerte dalle diverse discipline, così da giungere a conclusioni che, senza pretesa di proiettare una luce troppo chiara su una realtà sempre più in chiaroscuro, valgano quantomeno a consegnare all'interprete un filo che gli consenta di districarsi e forse di uscire dal labirinto dei rapporti tra tutela specifica e per equivalente.

Capitolo I
TUTELA SPECIFICA E TUTELA PER EQUIVALENTE

1. Uno sguardo complessivo alle forme di tutela nel codice e nelle leggi speciali: la protezione del diritto di credito e del diritto assoluto tra atipicità dell'azione e necessità di previsione espressa. — 2. I limiti alla tutela dell'obbligazione nel processo di cognizione. — 3. *Segue*. L'attuazione dei diritti di credito in sede esecutiva. — 4. La configurabilità di un'azione inibitoria in via atipica. — 5. La "circolarità" tra diritto sostanziale e processo alla luce del principio di effettività della tutela: le ambiguità di significato della regola di protezione sostanziale e della garanzia costituzionale in materia di giurisdizione. — 6. *Segue*. Il significato della regola di protezione nel diritto sostanziale: conseguenze dell'attribuzione della rilevanza giuridica all'interesse al bene della vita. — 7. *Segue*. Il significato del principio di effettività della tutela giurisdizionale tra norme interne e norme internazionali. — 8. Spunti di riflessione da un'analisi di diritto comparato. — 9. Conclusioni.

1. *Uno sguardo complessivo alle forme di tutela nel codice e nelle leggi speciali: la protezione del diritto di credito e del diritto assoluto tra atipicità dell'azione e necessità di previsione espressa.*

La difficoltà preliminare che si presenta all'interprete che affronti il tema delle forme di tutela, dall'angolo visuale della presente indagine, è già nella terminologia: nozioni come "tutela specifica e per equivalente", "tutela reale e obbligatoria", "tutela restitutoria e risarcitoria", finiscono sovente per sovrapporsi tra loro nel linguaggio giuridico, tendendo ad assumere un valore meramente descrittivo che non consente di coglierne le differenze (10). D'altra parte, le singole misure, in

(10) Per questa notazione, con riferimento alla pretesa di una « traiettoria unitaria delle misure specifiche, che non viene teorizzata a chiare lettere ma è leggibile di volta in volta in certi accostamenti operati in dottrina » e che talvolta rischia di « cadere in una genericità che non consente di distinguere tra l'una e l'altra forma di tutela specifica, in particolare tra le forme restitutorie e l'esecuzione in forma specifica, le une e le altre sicuramente volte a far conseguire al creditore le stesse utilità che il proprio titolo di obbligazione gli attribuisce », v. C. Castronovo, *Il risarcimento in forma specifica come risarcimento del danno*, in AA.VV., *Processo e tecniche di attuazione dei diritti*, a cura di S. Mazzamuto, Napoli, 1989, I, 488-489.